

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MITROTTI, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1982

Abolizione della cosiddetta « sterilizzazione » dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91

ONOREVOLI SENATORI. — Torna utile, nel presentare la nostra proposta, porre in risalto taluni aspetti, del « problema delle liquidazioni », che non hanno trovato sufficiente attenzione da parte di quanti hanno contribuito, in questi ultimi mesi, al *battage* informativo, quasi sempre orientato verso soluzioni politicamente viste da sinistra o intraviste dalla Triplice sindacale.

I contorni della realtà, volutamente ignorata da quanti hanno cercato e cercano di attribuire significato politico alla proposta governativa o valenza sociale alla sofferta partecipazione ed alle tiepide critiche del sindacalismo « consorziato », emergono da talune affermazioni che, nella foga di sensibilizzazione dei lavoratori da parte del Governo o nel timore di non provocare un definitivo scollamento della base dai vertici del sindacalismo « uno e trino » o, ancora, con l'intento di ricordare il *pactum sceleris*,

sono state fatte, di volta in volta, dal Governo, dai rappresentanti sindacali della Triplice o dalla sinistra, da esponenti della Confindustria.

È pertanto possibile comporre il florilegio di ammissioni relative alle « giustificazioni storiche e giuridiche » dell'istituto dell'indennità di anzianità (disegno di legge n. 1830, di iniziativa del Governo), al « profondo malcontento originato fra i lavoratori dipendenti » (disegno di legge n. 1701, di iniziativa del PCI), alla azione della legge n. 91 « in senso diametralmente opposto alla evoluzione normativa degli ultimi 15 anni » (disegno di legge n. 1701, di iniziativa del PCI), al « prelievo inversamente proporzionale alla retribuzione percepita che è venuto in tal modo a configurarsi, accentuando le già gravi sperequazioni in atto » (disegno di legge n. 1701, di iniziativa del PCI), all'accordo del 1977, che « mantiene per noi intera la sua

validità. Esso fu stilato, assieme al sindacato, con l'obiettivo di arrivare gradualmente ad un superamento dell'indennità, al suo assorbimento nel salario . . . » (Paolo Annibaldi, Vice Presidente della Confindustria - Europeo, 15 marzo 1982), al disegno di legge governativo, che « affronta un solo elemento del costo del lavoro, carica questo elemento eccessivamente e, cosa ancor più grave, ridà vitalità ad un istituto che l'accordo del 1977 doveva portare piano piano ad eliminare . . . » (Paolo Annibaldi, Vice Presidente della Confindustria - Il Mondo, 19 marzo 1982), al fatto che « . . . non si possono ignorare ottocentomila firme di lavoratori, soprattutto operai del nord, che chiedono il ripristino del vecchio meccanismo di indennità di liquidazione . . . i dirigenti della Confindustria dovrebbero stare zitti perchè non hanno mai goduto di vantaggi come adesso . . . soprattutto gli industriali devono ricordare che noi gli abbiamo di fatto garantito lo slittamento dei rinnovi contrattuali di almeno sei mesi . . . » (Giorgio Benvenuto, U.I.L. - Il Tempo, 19 febbraio 1982).

Dalle dichiarazioni innanzi riportate emerge con chiarezza il progetto finale della eliminazione dell'istituto dell'indennità di fine lavoro.

Per comprendere la gravità dell'attentato che si vuole perpetrare contro questa importante conquista sociale è sufficiente ripercorrere, sia pure affrettatamente, il lungo iter giuridico della sua evoluzione per coglierne le giustificazioni storiche.

La prima formulazione della « indennità di licenziamento » si trova nel decreto-legge luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112 (metà di tante « mesate di stipendio » per gli anni di servizio prestato, d'importo complessivo non superiore ad una annualità), mentre la formulazione definitiva è quella del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, fondamentalmente influente sulla regolamentazione sindacale resa obbligatoria dalla legislazione del 1926; dottrina e giurisprudenza furono concordi nel ritenere che la indennità presupponesse una situazione di bisogno, in vista della quale il lavoratore veniva assistito. Quindi « fase assistenziale », che doveva concludersi con la codificazione

del 1942, con la quale si approda alla « fase previdenziale » (articolo 2120 del codice civile) in virtù della quale l'indennità, non più di licenziamento ma di anzianità, è determinata « in base all'ultima retribuzione »; i lavoratori ottengono altresì (regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5), con l'istituzione del « Fondo per l'indennità agli impiegati », la garanzia di riscossione della « liquidazione » anche nei casi di mancato assolvimento dei propri obblighi da parte del datore di lavoro ovvero nei casi di fallimento, di liquidazione, di trasformazione o cessione della azienda (articoli da 10 a 14), mentre ai datori di lavoro è riconosciuto il diritto a riscuotere un interesse annuo sul totale dei rispettivi accantonamenti (articolo 3).

L'obbligatorietà degli oneri a carico dei datori di lavoro risulta, peraltro, attenuata da una serie di condizionamenti negativi per i lavoratori (licenziamento per colpa, dimissioni volontarie, non frazionabilità dell'indennità per periodi inferiori all'anno, privazione dell'indennità alla fine del periodo dell'apprendistato, eccetera).

Inevitabilmente, però, le peculiarità di detta normativa non potevano non provocare vicende dottrinarie, giurisprudenziali e legislative (ad esempio: legge 18 dicembre 1960, n. 1561; legge 18 aprile 1962, n. 230; legge 15 luglio 1966, n. 604, che favorisce l'eccezione di incostituzionalità del primo comma dell'articolo 2120 del codice civile; le sentenze nn. 14 del 1970 e 8 del 1972 della Corte costituzionale; gli articoli 12 e 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificativi degli articoli 2121 e 2751 del codice civile, ecc.): in altri termini, si fa spazio una sempre più marcata connessione tra l'indennità di anzianità ed il trattamento economico e normativo cui ha diritto il lavoratore.

In conclusione, si determina la « qualificazione retributiva » della indennità di anzianità, ormai per tutti « salario differito », e cioè la inscindibilità tra l'anzianità del lavoratore ed il trattamento cui lo stesso ha diritto.

Da quanto ricordato, appare evidente quanto grave sia la trama che si sta tessendo in questi giorni a danno dei lavoratori,

con il pretesto di evitare il *referendum*: a prescindere dalla illegittimità costituzionale delle soluzioni proposte (in contrasto anche con la normativa referendaria), tali soluzioni stravolgono le leggi vigenti ed annullano decenni di evoluzione dottrinarie e giurisprudenziale riportandoci indietro di 60 anni, alla « fase assistenziale », poichè il « risparmio forzoso », il « rendimento fisso dell'1,5 per cento » e la riesumazione della « mezza mensilità per ciascun anno di anzianità » altro non appaiono (per le loro modalità, qualità e quantità) se non un ... obolo che annulla conquiste sociali divenute parte integrante del costo-lavoro, come la tredicesima, le ferie, le festività e le malattie retribuite.

Una seria aggressione del costo del lavoro ai fini di una sua riduzione può e deve avvalersi di mezzi tesi ad incidere prioritariamente, ed in forma allargata, sul perfezionamento organizzativo delle aziende, sull'aggiornamento tecnologico, sul superamento dell'assenteismo, sulla mobilità del lavoro e, soprattutto, sul congegno del « paniere » attraverso valutazioni più realistiche e perequative.

Giova ricordare il duro giudizio della Commissione scientifica internazionale, che ha svolto un'inchiesta sulle statistiche ufficiali del nostro Paese: « L'Italia dovrebbe rinunciare ai tre diversi indici dei prezzi di cui dispone ed adottarne uno soltanto migliorando la quantità dei dati di base attraverso la rilevazione diretta da parte dell'ISTAT ».

In particolare è stato altresì osservato che « l'indice sindacale sul costo della vita usato per calcolare l'indennità di contingenza è il più obsoleto dei tre, in quanto rispecchia, attraverso il suo "paniere", una realtà scomparsa da almeno trent'anni e deforma l'intera vicenda economica nazionale comprimendo artificialmente elementi del costo della vita nel grottesco intento di attenuare gli effetti della inflazione sulle buste-paga ».

Ma vi è di più: l'evoluzione dell'indennità di anzianità, quasi naturalmente, stava prendendo una svolta non certo gradita ai sindacati della Triplice ed alle organizzazioni datoriali, poichè determinante « soluzioni originali » per rapporti nuovi e migliori tra capitale e lavoro.

Infatti, da un po' di tempo a questa parte, è divenuta via via più insistente la domanda (che si sono posti economisti del tutto insospettabili) se sia corretto che a fruire della gestione dei capitali relativi ai fondi di liquidazione (annotati, con la finzione dell'accantonamento, quali riserve palesi, nei bilanci delle aziende, ma praticamente inesistenti e ridotti a sola espressione contabile) siano soggetti diversi dai lavoratori titolari dei fondi medesimi o se, piuttosto, non sia giusto che anche i lavoratori, titolari di tali fondi, abbiano, come gli azionisti, voce nella gestione delle imprese da cui dipendono in considerazione del fatto che il loro apporto economico (che in taluni casi ha raggiunto livelli impressionanti) può essere ritenuto uguale, se non superiore, a quello degli azionisti.

Dal che la « soluzione partecipativa », sostenuta dal sindacalismo nazionale e contrastata da chi mostra di avere interesse a perpetuare la soggezione del lavoro al capitale o da chi, combattendo tutti gli automatismi contrattuali, mira ad avere più spazio di manovra su cui basare il potere di un sindacalismo in declino anche se consorziato.

Per completare il nostro *excursus* sul « problema delle liquidazioni » dobbiamo infine sottolineare le motivazioni della sentenza n. 26/1982 della Corte costituzionale.

La legge, che ha bloccato il computo della contingenza sulle liquidazioni dei lavoratori dipendenti al febbraio 1977, manca degli « elementi basilari indispensabili » per qualificarla una legge tributaria « difettando sia l'elemento della ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, sia la loro destinazione allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore, ed essendo invece caratterizzante il fine di regolare rapporti intersoggettivi fra privati in materia di retribuzione del lavoro subordinato ».

Così la Corte costituzionale ha spiegato perchè ha ritenuto ammissibile la consultazione popolare.

In particolare la Corte ha considerato, in diritto, che:

— « La legge di conversione n. 91 del 1977 con l'articolo 2 ha delegato poi il Governo a determinare con decreto del Presidente della

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica l'utilizzazione delle somme derivanti " nell'anno 1977 " dalla differenza fra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni come sopra modificate con decreto-legge n. 12 del 1977, nonchè a regolare le modalità di riscossione e i relativi controlli e sanzioni, precisando altresì che, nel determinare la destinazione delle predette somme, " sarà osservato il criterio, secondo indicazioni di priorità indicate dal CIPE, di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo " »;

— « in forza del decreto presidenziale delegato 6 giugno 1977, n. 384, l'unico emesso in materia, essendo la delega disposta con la legge di conversione, espressamente limitata, come si è visto, al solo anno 1977, le somme non corrisposte ai lavoratori dipendenti per il detto periodo, in quanto derivanti dal-

la differenza tra i trattamenti discendenti dalla regolamentazione modificata con il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, sono state destinate alle finalità di pubblico interesse indicate nello stesso provvedimento »;

— « dal 1° gennaio 1978 in poi per le somme non corrisposte allo stesso titolo non risulta imposto alcun obbligo di destinazione, talchè " la permanenza delle somme nel patrimonio dei datori di lavoro rappresenta il traguardo della disciplina normativa in materia " (sent. n. 141/80) »;

— « mancano nella specie gli elementi basilari indispensabili alla qualificazione di una legge come tributaria . . . ».

Validissimo fondamento da tale pronunciamento trae il disegno di legge che segue, per il quale si chiede un responsabile assenso.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

In conseguenza, dal 1° gennaio 1978, l'articolo 2121 del codice civile, nonchè gli articoli 361 e 923 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, riprendono efficacia nel testo vigente anteriormente alla entrata in vigore del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.